

- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata
"SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE
- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
in sigla

'S.M.A. Soc. Consortile S.R.L.".

Ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile e a seguito della scissione parziale della Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.) avente sede in via Case Rosse n. 1 – Ceva (Cn), ai sensi dell'art. 2506 del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Ceva, all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle imprese per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni attuative del C.C.

La società ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire sedi amministrative e/o operative.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha per oggetto:

- a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da A.C.E.M. ed identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M. n. xxxx del xxxxx;
- b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati sub a).

La società consortile ha inoltre per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese;
- b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

TITOLO II SOCI CONSORZIATI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci gli Enti pubblici locali così come individuati dall'art. 2, comma 1° D.lgs. 267/2000 o soggetti qualificati come organismi di diritto pubblico.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato che ricorrano i requisiti di cui al comma che precede, provvederà a sottoporla per l'approvazione all'Assemblea, che ne definirà anche le modalità attuative.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 100.000 € (centomila euro/00).

Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge e nella fase costitutiva con riferimento alla partecipazione di ciascun Comune in A.C.E.M. vigente alla data dell'atto di costituzione.

Il possesso delle quote di partecipazione comporta la piena adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la

prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

ART. 7 - RECESSO

Il socio consorziato può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 codice civile e dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite trasmissione a mezzo P.E.C., entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 8 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione dei confronti del socio consorziato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, dei Regolamenti consortili e in genere, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, quanto l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

Il socio consorziato non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. La delibera di esclusione sarà assunta con la maggioranza del capitale detenuto dai rimanenti soci.

Modalità ed effetti dell'esclusione sono regolati dalla legge.

ART. 9 - PRESTAZIONI DELLA SOCIETA'

Tipologia, modalità e condizioni delle prestazioni e dei servizi della società rese ai soci e a terzi, nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 4, sono definite nei Regolamenti Consortili predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, ove di competenza.

ART. 10 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

L'eventuale trasferimento di partecipazioni può essere effettuato esclusivamente a favore dei soggetti aventi il requisito di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Per il trasferimento delle partecipazioni sociali, o di parte di esse, è riservato il

diritto di prelazione agli altri soci.

A tal fine, salvo diverso unanime accordo scritto di tutti gli altri soci, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite trasmissione a mezzo P.E.C..

La comunicazione deve essere sottoposta alla valutazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta per le determinazioni di competenza e per stabilire le modalità e le tempistiche di trasferimento della partecipazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti nel tempo e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la partecipazione offerta suddividendo le quote disponibili in modo proporzionale alla quota da essi già detenuta.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali degli Enti Pubblici iscritti a libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro amministratore (assessore o consigliere) del proprio Ente mediante delega scritta e consegnata di volta in volta prima dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare.

ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società ed in particolare:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione o, laddove ne ricorrano le condizioni, dell'Amministratore Unico e la determinazione dei relativi compensi;
- b) la nomina dell'Organo di controllo, ed eventuale nomina del revisore/società di revisione, determinandone il relativo compenso;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e la destinazione di eventuali utili;
- d) l'approvazione del piano programma che deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel medio periodo;

- e) l'approvazione dei Regolamenti Consortili demandati dalla legge o dal presente Statuto;
- f) l'approvazione del piano annuale di attività, del piano di previsione pluriennale e del budget annuale;
- g) l'approvazione dei contributi obbligatori necessari per la sussistenza ed il funzionamento della società e per lo svolgimento delle attività della medesima;
- h) l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente ai sensi di legge;
- i) le modificazioni all'atto costitutivo e allo Statuto, come da vigente normativa;
- j) l'approvazione preventiva delle operazioni di acquisto, vendita, permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in società;
- k) la nomina e la revoca dei rappresentanti della società presso Enti, società, istituzioni e simili;
- l) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico a nominare un Amministratore Delegato o il Direttore Generale, definendone i poteri.

ART. 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Essa è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o dal più anziano, per età anagrafica, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta di soci che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della società o in luogo diverso, purché in territorio italiano, con avviso trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Gli atti sono messi a disposizione dei soci presso la sede, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, salvo diverse disposizioni di legge.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione societaria; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, è validamente costituita con la

presenza di soci che rappresentino almeno un terzo delle quote.

Per deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, anche in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, su decisione dell'Assemblea dei soci:

- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio di Amministrazione), ricorrendone i requisiti di cui alle vigenti normative, composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente dello stesso;
- da un Amministratore Unico.

Fermo restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, gli amministratori possono anche non essere amministratori di Comuni soci.

L'organo amministrativo resta in carica, e sono rieleggibili, per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea, la rappresentanza della stessa ed il libero uso della firma sociale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Gli amministratori devono avere una comprovata competenza in campo gestionali e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende speciali, società a partecipazione pubblica o privata o mista.

Gli amministratori non devono incorrere in cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalle normative di tempo in tempo vigenti. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico soci o comunque controllanti o vigilanti. I componenti dell'organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale individuazione del

sostituito del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In ogni caso l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato, in conformità alla normativa vigente.

Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per le società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART. 16 – COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di gestione della Società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci.

In via esemplificativa e non esaustiva rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

- a) le tariffe ed i prezzi relativi ai servizi, nonché la predisposizione del piano annuale economico finanziario e del programma annuale degli investimenti, derivanti dal budget annuale;
- b) i contratti, le convenzioni e gli accordi, comprese le operazioni immobiliari, l'assunzione di finanziamenti e la concessione a terzi di garanzie reali o personali;
- c) la nomina del Direttore Generale e/o Amministratore delegato, identificandone i poteri, nonché la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro;
- d) l'organizzazione interna ed il recepimento degli accordi sindacali aziendali;
- e) le assunzioni, i licenziamenti e lo stato giuridico ed economico del personale;
- f) i regolamenti che ritiene necessari adottare per il buon funzionamento della società e gli adeguamenti del presente Statuto alle disposizioni normative, tranne quelli demandati all'Assemblea per normativa o disposizione statutaria;
- g) la predisposizione, entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ciascun anno, di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e l'informativa all'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera
- h). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ed ai sensi dell'art. 14 dello stesso D.Lgs. 175/2016, i provvedimenti necessari al fine di

prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;

h) la relazione annuale sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 che trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione;

i) la proposta all'Assemblea dell'eventuale proroga, o dell'eventuale scioglimento o della messa in liquidazione della società consortile.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione operativa della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti tuttavia delle competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea. Restano fermi i diritti di controllo spettanti ai soci ai sensi di legge; in particolare, ciascun socio ha comunque il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, che potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, se nominati, possono, in sede di nomina, ricevere il potere di rappresentare legalmente la società, nell'ambito dei poteri delegati.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due amministratori;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente

quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo (consiglio totalitario);

e) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti;

g) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di tre membri in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

h) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma C.C., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 C.C.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo quanto previsto da disposizioni o che l'Assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 19 – CONTROLLO ANALOGO

Fermi restando i poteri di controllo stabiliti dalla vigente normativa in materia, i soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della Società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

Il potere di controllo da parte dei soci, nel caso in cui siano affidate le gestioni di progetti o attività, viene esercitato con la disciplina del controllo analogo e la costituzione di un comitato a ciò deputato la cui composizione e regolamentazione operativa è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO IV BILANCI E CLAUSOLE FINALI

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo eventualmente il primo anno di attività.

ART. 21 - BILANCIO - CONTRIBUTI- UTILI

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La società consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità della società gli eventuali avanzi di esercizio, dedotone almeno il 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

I soci sono tenuti a versare:

- a) i contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della società e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'Assemblea determinati dal Regolamento Consortile;
- b) eventuali contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla società consortile determinati dal consiglio in base ai loro costi di produzione ed erogazione.

ART. 22 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 24 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Questo documento viene trasmesso in copia informatica al Registro delle Imprese firmato digitalmente dal Professionista Incaricato che ne attesta la conformità all'originale cartaceo sottoscritto dai soggetti interessati e conservato presso l'Impresa.